



**SENTENZA N. 115/2023**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO**

composta da

**MARTA TONOLO**

Presidente

**ROBERTO ANGIONI**

Consigliere

**DANIELA ALBERGHINI**

Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **31686** del registro di segreteria, promosso con atto di citazione

dalla Procura Regionale nei confronti di

**MICHELE CANALE**, nato il 01/01/1962 a Gaeta (LT), CF CNLMHL62A01D843J, residente in

GINGEN AN DER FILS, HINDENBURGSTRASSE 64 CAP 73333, circoscrizione consolare

STOCCARDA (GERMANIA), comune di iscrizione in ANPR- Sezione AIRE Latina, contumace

**CRISTIANO TIMILLERO**, nato il 20/06/1958 a Vicenza (VI), CF TMLCST58H20L840J,

rappresentato e difeso dall'avv. Alberto RELA (CF: RLELRT67P03F052K del foro di Vicenza

con elezione di domicilio presso lo Studio sito in Schio (VI) Piazza Alvise Conte n. 7/A, PEC

alberto.rela@ordineavvocativicenza.it

**ROCCO SALVATELLI**, nato il 14/08/1956 a Roscigno (SA), CF SLVRCC56M14H564J,

rappresentato e difeso dall'avv. Feliciano Salvatelli (CF: SLVFCN90A45H703W) del foro di

Vicenza e dall'avv. Francesca Sartori (CF: SRTFNC90H46A459G) del foro di Vicenza, con

elezione di domicilio presso lo Studio sito in Vicenza, Contrà Santa Caterina 29, PEC:

feliciano.salvatelli@ordineavvocativicenza.it e sartori.francesca@ordineavvocativicenza.it

**Visti** l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale, le

memorie dei convenuti, i documenti e gli atti di causa;

**Uditi** alla pubblica udienza del giorno 15 dicembre 2022, con l'assistenza del segretario

d.ssa Chiara Grella, il relatore Cons. Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico

Ministero in persona del Sostituto Procuratore Federica Pasero, l'avv. Alberto Rela per il

convenuto Timillero, l'Avv. Feliciano Salvatelli e l'Avv. Francesca Sartori per il convenuto

Salvatelli, nessuno per Michele Canale, come da verbale\.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Procura regionale evocava in giudizio i sig.ri Michele Canale, Cristiano Timillero e Rocco

Salvatelli per ivi sentirli condannare al pagamento in favore del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti della somma rispettivamente di euro 44.476,92 il primo, di

euro 39.839,44 il secondo e di euro 12.471,00 il terzo, di cui: quanto a Michele Canale,

euro 15.076,92 per danno da disservizio, euro 9.400,00 per danno da tangente e euro

20.000,00 per danno all'immagine; quanto a Cristiano Timillero, euro 18.989,44 per danno

da disservizio, euro 6.850,00 per danno da tangente e euro 14.000,00 per danno

all'immagine e infine, quanto a Rocco Salvatelli, euro 5.171,06 per danno da disservizio,

euro 1.300,00 per danno da tangente e euro 6.000,00 per danno all'immagine, oltre

rivalutazione monetaria, interessi legali e le spese di giustizia.

Il procedimento traeva origine da notizie di stampa del 31.10.2014, aventi ad oggetto

indagini penali in relazione al rilascio di false patenti e false revisioni di automezzi che

vedevano coinvolti, tra gli altri, anche gli odierni convenuti, dipendenti della

Motorizzazione civile di Vicenza.

Conclusosi il procedimento penale con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 240/2016 del GUP

presso il Tribunale di Vicenza, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2016 -con la quale veniva

	applicata la pena, rispettivamente di un anno, 10 mesi e 10 gg di reclusione a Canale	
	Michele, un anno e 10 mesi di reclusione a Timillero Cristiano e un anno e 4 mesi di	
	reclusione a Salvatelli Rocco- venivano acquisiti gli atti di indagine ed esperita istruttoria,	
	all'esito della quale la Procura Regionale notificava in data 31 maggio 2021/16 giugno 2021	
	invito a dedurre, contestando tre poste di danno erariale, inquadrabili nel danno da	
	disservizio, quale lesione del rapporto sinallagmatico, nel danno da tangente e nel danno	
	all'immagine.	
	Gli intimati Timillero e Salvatelli facevano pervenire le proprie deduzioni, eccependo	
	l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, nonché l'avvenuto	
	integrale risarcimento, corrisposto in vista dell'ammissione al rito alternativo in sede	
	penale.	
	Ritenuto che le deduzioni degli intimati non consentissero di superare le contestazioni	
	formulate, la Procura regionale notificava l'atto di citazione in giudizio con cui, nel	
	sottolineare la tempestività della propria azione, rilevava che l'avvenuto versamento di	
	somme a titolo di risarcimento del danno costituiva tacito riconoscimento del diritto altrui	
	e come tale era incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.	
	Con riferimento al danno all'immagine, poi, osservava che il termine, decorrente dalla data	
	di irrevocabilità della sentenza, era stato interrotto tempestivamente dapprima da	
	specifico messa in mora dell'Amministrazione del 3 maggio 2021 e poi dalla notifica	
	dell'invito a dedurre.	
	Nel merito, la Procura riteneva accertate e provate, sulla base della sentenza ex art. 444	
	c.p.p. e degli atti indagine, le condotte antiggiuridiche tenute dai convenuti che avevano	
	determinato:	
	a) danno da disservizio, in quanto la prestazione lavorativa si è caratterizzata per	

inosservanza dei doveri basilari del pubblico dipendente, con conseguente diminuzione di efficienza ed efficacia dell'agire della P.A., sostanziandosi in una ridotta e sviata prestazione del servizio reso sotto il profilo qualitativo, avendo i convenuti curato interessi propri al fine di conseguire utilità di carattere economico in spregio all'interesse pubblico; il danno determinato veniva quantificato, in via equitativa, nella misura del 40% delle retribuzioni percepite nel periodo in cui erano stati commessi gli illeciti;

b) danno da tangente, ricorrente anche nel caso di comportamenti omissivi nell'ambito di procedimenti amministrativi inquinati da gravi e reiterate condotte illecite, con ricadute sul bene comune della sicurezza della circolazione stradale, quantificato, anch'esso, in via equitativa;

c) danno all'immagine, in quanto le vicende giudiziarie che hanno coinvolto i convenuti avevano avuto ampia risonanza mediatica e fornito un'immagine negativa e distorta dell'agire della P.A., anche questo quantificato in via equitativa in relazione alla posizione e all'inquadramento dei convenuti all'interno dell'Amministrazione danneggiata.

Si costituiva in giudizio il convenuto Timillero, ribadendo preliminarmente l'eccezione di intervenuta prescrizione, avendo l'Avvocatura dello Stato revocato la costituzione di parte civile nel processo penale in data 19 febbraio 2016 a fronte del pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno: sarebbe dunque venuto meno l'effetto interruttivo permanente di tale atto, con la conseguenza che il termine avrebbe ripreso a decorrere dal 25 novembre 2015, data in cui tale costituzione era avvenuta, non potendo attribuirsi al pagamento delle predette somme alcun valore di atto di ricognizione. Osservava, infine, che, essendo peraltro avvenuto il pagamento in data 30 dicembre 2015, il termine sarebbe, in ogni caso, perento prima dell'interruzione.

Nel merito, il convenuto contestava la quantificazione del danno all'immagine avvenuta in

misura superiore ai criteri sanciti dell'art. 1, comma 62, L.190/2012, risultando inammissibile il ricorso al criterio equitativo. In via subordinata, chiedeva che nella determinazione del danno si tenesse conto degli importi già versati.

Si costituiva in giudizio anche il convenuto Salvatelli, eccependo in primo luogo la carenza di interesse ad agire della Procura, essendo il danno già stato integralmente risarcito in sede penale. Eccepiva, poi, con argomentazioni analoghe al Timillero, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno anche in relazione ad ogni ulteriore richiesta-fondata su fatti diversi da quelli accertati in sede penale.

Nel merito, la difesa contestava la sussistenza -ed in ogni caso la mancata prova sia nell'*an* che nel *quantum*- di un danno da disservizio, non essendosi verificata alcuna alterazione delle attività d'ufficio e avendo avuto, il proprio assistito, un ruolo assolutamente ridotto nelle condotte illecite dedotte. Negava, altresì, l'esistenza del danno da tangente in mancanza di indebite percezioni di danaro tenuto conto che l'Amministrazione non era stata esposta ad alcun effetto traslativo dei costi.

Infine, quanto al danno all'immagine, rimarcato che lo stesso risultava essere stato integralmente risarcito in sede penale, ne confutava dettagliatamente la quantificazione, peraltro eccedente la soglia di cui all'art. 1, co1 sexies l.20/94 in assenza dei presupposti per il superamento della c.d. regola del *duplum*.

In via subordinata, parte resistente chiedeva la riduzione della misura del danno in quella minima ritenuta di giustizia ed in relazione ai soli illeciti di cui alla sentenza di patteggiamento, tenendo conto delle somme già versate nonché del vantaggio conseguito dall'Amministrazione.

Il convenuto Canale non si costituiva.

All'udienza del 6 luglio 2022, il Collegio, dato atto che la attestazione della consegna del

	plico notificato per via consolare al convenuto Canale, residente all'estero, difettava di	
	talune indicazioni utili a qualificare la ritualità della notifica, con ordinanza n. 69 resa fuori	
	dall'udienza e depositata in data 11 agosto 2022, disponeva l'acquisizione delle	
	informazioni mancanti relative alle modalità di consegna del plico.	
	Con dichiarazione, tempestivamente prodotta in atti dalla Procura regionale, resa in data	
	13 settembre 2022, l'agente notificatore presso il consolato italiano a Stoccarda attestava	
	che il plico risultava essere stato ritirato presso l'Ufficio postale dal destinatario Michele	
	Canale in data 15 gennaio 2021.	
	All'udienza del 15 dicembre 2022, attesa la regolarità della notifica al convenuto Michele	
	Canale, il Collegio ne dichiarava la contumacia. Le parti discutevano e concludevano come	
	in atti e da verbale.	
	All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	<b>CONSIDERATO IN DIRITTO</b>	
	<b>1.</b> In via preliminare il Collegio, atteso che il sig. Michele Canale non si è costituito nei	
	termini assegnati, né è comparso all'udienza di discussione, deve verificare la regolarità	
	della instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.	
	Il convenuto risulta (doc. 20 Procura) essere residente all'estero (in Germania, in Gingen an	
	der Fils, nella circoscrizione consolare di Stoccarda) dal 5 giugno 2018. Nella residenza	
	estera, infatti, sono stati notificati per via consolare tutti gli atti antecedenti	
	all'incardinazione del presente giudizio (messa in mora: doc. 20 Procura e invito a dedurre:	
	doc.15 Procura) e l'atto introduttivo.	
	Quest'ultimo veniva consegnato in data 23 dicembre 2021 all'UNEP presso la Corte	
	d'Appello di Venezia, che a sua volta ha provveduto alla richiesta di notifica ex art. 37 d.lgs.	
	71/2011 al Consolato generale di Stoccarda in data 27 dicembre 2021.	

L'agente consolare delegato alle notifiche presso il Consolato generale di Stoccarda con nota del 16 marzo 2022 ha restituito copia dell'atto di citazione munito di relata di notificazione dalla quale risulta l'avvenuta consegna dell'atto, in data non precisata, al destinatario Michele Canale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Con successiva nota a mezzo mail del 17 marzo 2022, il medesimo agente ha precisato che la data di consegna dell'atto è evincibile dalla consultazione della specifica applicazione web del sito di Deutsche Post, di cui ha trasmesso copia, dalla quale risulterebbe la data di consegna del plico e, precisamente, il 15 gennaio 2022.

Dall'esame della cartolina di ritorno trasmessa dall'agente consolare, tuttavia, emergeva la carenza di altre, essenziali, annotazioni ed in particolare quelle relative alla qualità della persona ricevente l'atto (alla luce anche della non completa intellegibilità della sottoscrizione) e la firma dell'agente postale. Con l'ordinanza n. 69 del 11 agosto 2022, pertanto, il Collegio ha ritenuto di disporre, in applicazione del generale principio di congruità della forma allo scopo nonché di quello di economicità dei mezzi processuali, l'acquisizione delle informazioni mancanti in luogo della ripetizione della notifica.

Con nota del 13 settembre 2022 l'agente consolare trasmetteva comunicazione a mezzo mail con cui attestava che la consegna del plico raccomandato contenente l'atto di citazione ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza era avvenuta in data 15 gennaio 2022 a mani del destinatario Michele Canale, il quale ha sottoscritto l'attestazione di ricevuta unicamente in via informatica, scaricabile dal sito ufficiale di Deutsche Post, al momento del ritiro del plico presso l'ufficio postale.

Alla luce delle informazioni fornite dall'agente notificatore, il Collegio ritiene che la notifica al convenuto Canale dell'atto introduttivo possa considerarsi tempestivamente e ritualmente avvenuta in data 15 gennaio 2022, che, pertanto, l'instaurato contraddittorio

sia da considerarsi regolare e che, stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto, se ne debba dichiarare la contumacia.

**2.** In via ulteriormente preliminare dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire sollevata dalla difesa del convenuto Salvatelli in quanto il danno sarebbe stato integralmente risarcito in sede penale.

Viene, a tal proposito, rappresentato che il Salvatelli ha versato, al fine di poter beneficiare in sede penale dell'attenuante ex art 62 n. 6, prima parte, c.p., la somma complessiva di euro 7.000,00, di cui 1.000,00 per spese di costituzione di parte civile all'Avvocatura dello Stato: la sentenza che ha definito il giudizio, resa ai sensi dell'art 444 c.p.p., avendo ritenuto congrua la quantificazione della pena anche in relazione alla circostanza attenuante, ha formulato un giudizio di congruità anche della misura del risarcimento, che deve essere satisfattivo ed integrale. Analogo giudizio, prosegue la difesa, è da ritenersi implicito anche per quanto riguarda l'Amministrazione, tant'è che la costituzione di parte civile nel processo penale è stata revocata.

L'eccezione è infondata.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del Salvatelli, l'avvenuto risarcimento del danno costituisce in sede penale (e a maggior ragione in caso di definizione con il rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) un elemento di giudizio che *"si riflette sulla misura della pena, comportando un positivo giudizio di resipiscenza dell'autore"* (Cass. pen. Sez. IV, n. 40546/2021): nel caso di specie, poi, la misura del risarcimento non è stata oggetto di una statuizione giudiziaria, ma frutto di accordi intercorsi tra l'imputato e l'Avvocatura Distrettuale costituitasi parte civile per l'Amministrazione, non opponibili nell'ambito del giudizio per responsabilità erariale.

E', infatti, costante, univoco e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa

Corte (*ex multis*, Sez. App. II n. 621/2018, Sez. I App. n. 353/18) secondo cui, essendo la titolarità dell'azione di responsabilità erariale in capo alla Procura regionale, *"gli accordi transattivi conclusi dall'amministrazione non potrebbero valere in alcun modo ad inibire il potere del giudice contabile di pronunciarsi sui presupposti della responsabilità e sulla quantificazione del danno, anche in forza dei limiti sanciti dal codice civile con riguardo ai diritti indisponibili (art. 1966 c.c.)"* (Sez. I App. n.156/2021).

Altrettanto univoca è la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere, conseguentemente, che la costituzione dell'Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, anche in riferimento a fatti materiali identici commessi dagli stessi responsabili, non precluda l'autonoma valutazione del giudice contabile nell'accertamento e determinazione del danno arrecato alla finanza pubblica nella sua totalità, quale che sia il contenuto della domanda dell'Amministrazione (*"è pacifico che la costituzione dell'Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale di per sé non comporta l'effetto di precludere l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, neanche quando si verta su fatti materiali identici contestati agli stessi soggetti (causa petendi)"* Sez. Toscana, n. 152/2023): *"invero, non pare coerente con la logica del sistema delineato dal legislatore consentire che l'esercizio della funzione, obiettiva e neutrale, oltre che obbligatoria e indisponibile, in capo al p.m. contabile possa subire condizionamenti per effetto di una scelta a questi sottratta e di stretta pertinenza dell'Amministrazione (così come non subisce condizionamenti derivanti dalla volontà o meno dell'Amministrazione di ottenere il ristoro del danno da questa subito). È l'Amministrazione, non il p.m. contabile, a scegliere la linea processuale che ritiene più opportuna e che effettua la "valutazione comparativa dei vantaggi", sicché solo in capo ad essa possono prodursi gli effetti sospensivi correlati alle sue opzioni. Né l'azione*

*del p.m. contabile – a differenza dell’azione promossa davanti al giudice civile – comporta l’automatica revoca della costituzione di parte civile. Trattasi, in definitiva, di azioni autonome, distinte e separate” (SSRR n. 5/2015).*

**3.** Ancora in via preliminare va esaminata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da disservizio e del danno da tangente sollevata, con argomentazioni sovrapponibili, dalle difese dei convenuti Timillero e Salvatelli.

Espongono le difese che il termine di prescrizione dell’azione, il cui *dies a quo* coincide con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio (avvenuto in data 1 settembre 2015: doc.3 Salvatelli), è stato interrotto con la costituzione di parte civile avvenuta in data 25 novembre 2015 e che, tuttavia, l’effetto interruttivo di tale atto avrebbe perso il carattere permanente per effetto della sua revoca avvenuta formalmente in data 19 febbraio 2016, a seguito della quale sarebbe rimasto fermo solo l’effetto interruttivo istantaneo della costituzione di parte civile.

Il termine di prescrizione, quindi, sarebbe perento il 25 novembre 2020, antecedentemente, cioè tanto alla notifica dell’invito a dedurre (consegnato all’UNEP in data 31 maggio 2021 e ricevuto in data 9 giugno 2021 dal Timillero: doc.16 Procura e in data 1 giugno 2021 dal Salvatelli: doc. 17 Procura) quanto di quella degli atti di costituzione in mora del Ministero (datati 3 maggio 2021, ricevuti dal Salvatelli il successivo 14 maggio e da Timillero in data 15 maggio 2021: doc. 20 Procura). Alla medesima conclusione si preverrebbe, comunque, anche qualora si considerasse quale (nuovo) *dies a quo* di decorrenza quello della formale revoca della costituzione di parte civile, avvenuta il 19 febbraio 2016, poiché in tal caso si sarebbe verificata la perenzione in data 16 febbraio 2021, data anche questa antecedente ai primi atti interruttivi.

Il Pubblico Ministero ha sostenuto la tempestività dell’azione in considerazione del fatto

che entrambi i convenuti hanno effettuato un pagamento (rispettivamente di euro 20.000,00 e di euro 6.000,00) che deve interpretarsi come pagamento parziale del debito e, in quanto atto di adempimento, tacito riconoscimento del diritto altrui, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.

Osserva a tale ultimo proposito il Collegio che, anche a voler attribuire ai pagamenti effettuati dai convenuti Timillero e Salvatelli il valore di tacito riconoscimento del diritto altrui (al risarcimento del danno), l'effetto che ne consegue a norma dell'art 2944 c.c. - come affermato anche nelle pronunce, di questa Corte (ampiamente, Sez. Piemonte n. 116/2014 e della Corte di Cassazione (in particolare, Sez. II civ., n 5982 del 2017), citate dallo stesso Pubblico Ministero- è un effetto interruttivo del decorso della prescrizione e non, come ritenuto dal Pubblico Ministero, di rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione, non costituendo fatto incompatibile in maniera assoluta - senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto (Cass. civ., sez. II, 01/08/2013, n.18425: *"Giova sottolineare al riguardo che mentre il riconoscimento dell'altrui diritto che valga ad interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.), costituisce una dichiarazione di scienza, la rinuncia alla prescrizione, invece, integra un atto negoziale caratterizzato dalla manifestazione della volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo (v. Cass. n. 5982 del 15/03/2007: "Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, e non un atto negoziale dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione stessa, avente ad oggetto il diritto della controparte; per contro, il diverso istituto della rinuncia alla prescrizione è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo e avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento: ne consegue che al riconoscimento non si applicano le regole proprie dei*

*negozi giuridici dettate in tema di volontà e di rappresentanza").*

Ciò chiarito, non sembra potersi revocare in dubbio che, nel caso in esame, il *dies a quo*

del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tangente e del danno da

disservizio debba essere individuato con la data del decreto di rinvio a giudizio, cioè il

giorno 1 settembre 2015 (doc. 4 Procura): *“in coerenza con l’esigenza che sussista*

*un’effettiva conoscibilità del fatto dannoso per la decorrenza del termine di prescrizione si*

*pone il corposo filone giurisprudenziale secondo cui l’azione contabile può essere iniziata*

*allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come*

*presupposto di una fattispecie dannosa (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. II, nn. 285/2018*

*e 416/2013). Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, se non vi sia conoscenza*

*concreta del fatto ‘occorre che lo stesso assuma una sua concreta qualificazione giuridica,*

*atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa’ (Corte dei conti, Sez. II,*

*n. 252/2020; Sez. I, n. 498/2015); ciò che normalmente avviene a seguito della*

*comunicazione di rinvio a giudizio, ovvero dell’applicazione di misure cautelari nei confronti*

*degli autori di reato (Corte dei conti, Sez. II, n. 66/2020)” (così recentemente, Sez. I App. n*

*336/2022, ex multis).*

La costituzione di parte civile del Ministero danneggiato, avvenuta all’udienza del 25

novembre 2015, ha, quindi, interrotto la decorrenza del termine di prescrizione, con

effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c.: tuttavia, come correttamente posto in

rilievo dalle difese dei convenuti, l’intervenuta revoca della costituzione di parte civile,

antecedentemente alla pronuncia della sentenza, all’udienza del 19 febbraio 2016 ha

determinato la cessazione dell’effetto interruttivo permanente, con la conseguenza che da

tale data il termine di prescrizione è nuovamente decorso.

Nessun atto interruttivo è intervenuto prima dello scadere del quinquennio, di talchè il

termine di prescrizione è perento il 19 febbraio 2021, ben prima, cioè, sia dell'atto di messa in mora notificato dal Ministero (in data 14 e 15 maggio 2021: doc. 20 Procura) sia dell'invito a dedurre (consegnato all'UNEP per la notifica in data 31 maggio 2021 e ricevuto dai convenuti nelle date del 1 e 9 giugno 2021: doc. 16 e 17 Procura).

Contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, infatti, la circostanza che i convenuti abbiano provveduto a pagare talune somme a titolo di risarcimento del danno (irrilevante essendo, ai presenti fini, se ciò sia avvenuto a titolo di acconto ovvero a titolo di saldo) se può anche valere ad integrare la fattispecie del riconoscimento del diritto altrui, di per sé non necessariamente costituisce rinuncia implicita alla prescrizione: infatti, *“perché sussista una rinuncia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. Tale volontà deve evincersi da comportamenti che siano incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della prescrizione, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, comma 3, c.c.”* (recentemente, *ex multis*, Cass. civ. Sez. II, n. 24263/2023, Sez. III, n. 5352/2023 e precedenti ivi richiamati).

Il mero riconoscimento tacito del diritto altrui ha, invece, in relazione ai profili qui esaminati, unicamente l'effetto di interrompere, ex art. 2944 c.c., la prescrizione che sia ancora in corso (*“Ai fini della interruzione della prescrizione il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede soltanto, in chi lo compie, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, che può essere rivolta ad un terzo, ovvero alla generalità dei soggetti. (Sez. 2, Sentenza n. 20878 del 27/10/2005)”*: Cass. civ. Sez. I, n. 28935/2022).

Orbene, poiché il pagamento di una somma antecedentemente alla scadenza del termine

di prescrizione non integra un comportamento assolutamente ed irrevocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione medesima (a opposte conclusioni, invece, si perverrebbe in ipotesi di un pagamento eseguito successivamente al maturarsi della prescrizione), non rinvenendosi in atti ulteriori elementi che consentano di qualificare il comportamento *de quo* quale rinuncia implicita alla prescrizione, a quest'ultimo può essere ricondotto unicamente l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c..

Ciò, comunque, non consente di superare l'eccezione sollevata dalle difese dei convenuti, poiché i pagamenti sono stati effettuati dai convenuti in data 22 gennaio 2016 (Salvatelli: doc. 5 comparsa) e in data 30.12.2015 (Timillero: doc. 4 comparsa): anche a voler prescindere dalla contemporanea pendenza del giudizio penale in cui l'Amministrazione danneggiata si era costituita parte civile (determinandosi, quindi, un effetto interruttivo "permanente"), la qualificazione dei pagamenti come riconoscimento del diritto altrui avrebbe, come detto, l'effetto interruttivo ex art 2944 c.c., con la conseguenza che in ogni caso la prescrizione si sarebbe compiuta (rispettivamente in data 22 gennaio 2021 e 30 dicembre 2020), antecedentemente alla notifica degli atti interruttivi.

Deve, in conclusione, in accoglimento dell'eccezione sollevata dai convenuti, essere dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione in relazione al danno da tangente e al danno da disservizio nei confronti di Cristiano Timillero e Rocco Salvatelli.

Tempestiva, invece, risulta l'azione del Pubblico Ministero nei confronti dei convenuti in relazione al danno all'immagine, decorrendo in questo caso la prescrizione dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (*ex plurimis*, Sez. Veneto, n. 65/2018, Sez. II App. n. 406/2019 e, recentemente, Sez. Veneto, n. 15/2023: "l'azione di risarcimento per il danno all'immagine, ai sensi dell'art. 1, comma 1-sexies della l. n. 20/1994, richiede il passaggio in

*giudicato della sentenza penale di condanna quale presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione erariale. Tale disposizione va letta in combinato disposto con quella di cui all'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009 secondo la quale, nei casi di danno all'immagine, il decorso del termine di prescrizione è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Quindi, secondo pacifica giurisprudenza contabile (C. conti, sez. III appello, 30.12.2020, n. 239; sez. Lombardia, 26.10.2016, n. 174), per il danno all'immagine, l'exordium praescriptionis, ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter d.l. 78 del 2009, non può che coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna") e, cioè, il 6 giugno 2016 ed essendo stato ritualmente interrotto il relativo termine, come si è già visto, antecedentemente al compimento del quinquennio mediante la già citata diffida-messa in mora del Ministero e il successivo invito a dedurre del Pubblico Ministero.*

**4.** Venendo al merito della questione sottoposta al Collegio, va separatamente esaminata la posizione del sig. Michele Canale nei confronti del quale, stante la non rilevanza d'ufficio della intervenuta prescrizione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto, non può essere dichiarata la prescrizione delle poste di danno da tangente e da disservizio.

**4.1.** Il Pubblico Ministero contesta al convenuto numerosi episodi in relazione ai quali il medesimo, all'epoca dei fatti dipendente della Motorizzazione civile di Vicenza, risulta aver percepito illecitamente somme di denaro per agevolare il rilascio di false revisioni e false patenti di guida, mediante predisposizione di documentazione falsa ed utilizzo indebito degli strumenti di servizio.

Gli episodi contestati sono stati oggetto di procedimento penale conclusosi con la surrichiamata sentenza n. 240/2016 del Tribunale di Vicenza, con la quale è stata applicata la pena, ex art. 444 c.p.p., di un anno, dieci mesi e dieci giorni di reclusione .

A completare il quadro probatorio la Procura ha richiamato gli accertamenti eseguiti

nell'ambito del procedimento penale, i cui atti sono stati acquisiti nell'istruttoria erariale, ed in particolare le intercettazioni ambientali e telefoniche, i riscontri documentali e la documentazione fotografica: dall'esame di detto, amplissimo, materiale probatorio emerge inequivocabilmente che il convenuto, nell'esercizio delle funzioni alle quali era preposto (ausiliario), ha posto in essere quegli illeciti comportamenti oggetto del capo di imputazione e per i quali è intervenuta la condanna in sede penale (aver asportato dall'UMC di Vicenza un talloncino da apporre sulla carta di circolazione di veicoli per attestarne l'avvenuto passaggio di proprietà compilandolo con i dati del veicolo ma con il nome del proprietario diverso da quello originario; aver sottratto alcuni modelli card di patenti di guida che alterava sulla base della richiesta dell'utente inserendovi le generalità di talune persone, facendo risultare falsamente che le stesse avevano effettuato gli esami con esito positivo quando in realtà non avevano sostenuto alcun esame; aver convertito patenti estere in corrispondente categoria di patente italiana quando in realtà la stessa non poteva essere convertita; aver sottoposto, senza averne titolo, un utente a falso esame teorico e pratico per il conseguimento della patente di guida e successivamente avergli rappresentato falsamente la necessità di pagare ulteriori somme per il rilascio del CQC quando in realtà l'utente avrebbe dovuto frequentare dei corsi e sostenere un esame finale; aver alterato la categoria della patente posseduta da taluni utenti indicando altra categoria senza che gli stessi avessero mai sostenuto alcun esame; aver concorso, in qualità di intermediario con altri coimputati, nel far attestare falsamente l'avvenuta revisione con esito regolare di taluni veicoli quando invece gli stessi non erano mai stati sottoposti ad alcuna verifica tecnica ovvero, aver indotto taluni soggetti che portavano i veicoli all'UMC per le revisioni, a farsi consegnare regalie o somme di denaro, senza farli attendere per ore, poiché in caso contrario sarebbero state contestate loro mancanze

anche banali ed influenti sull'esito della prova, come ad esempio la mancanza dell'acqua nel contenitore lavavetri).

*“Come è noto, il Giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi gli atti che provengono dal procedimento penale, su cui la sentenza di patteggiamento fonda il proprio convincimento. Nel giudizio civile o amministrativo di danno, infatti, possono essere utilizzati come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti”* (Sez. Veneto, 28/2017).

La sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., pur non contenendo un accertamento capace di fare stato e, perciò, rivestente efficacia vincolante in altri giudizi, costituisce pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguata motivazione (cfr., tra molte, Cass. Civ., Sez. III, n. 2695 del 2017: *“secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. –pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile- contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare* (Cass. 18/04/2013 n. 9456; Cass., ord., 6/12/2011 n. 26263; Cass. 19/11/2007, n. 23906; Cass. SS.UU, 31/07/2006; v. anche Cass. 29/02/2016 n. 3980, secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il

*giudice penale abbia prestato fede < tale ammissione>”).*

In proposito, viene in rilievo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo

cui *“pur non essendo precluso al Giudice contabile l’accertamento e la valutazione dei fatti*

*in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444*

*c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso*

*specifiche prove contrarie”* (cit. Sez. giur. Veneto, 45/2017; Sez. I appello, 406/2014 e Sez.

giur. Veneto, 38/2016, Sezione I Centr. App., n. 4/2004, n. 412/2010 e n. 256/2012; Sez.

Giur. Abruzzo, 21.6.2004, n. 224; Sez. Giur. F.V.G., n. 46/2013; Cass., n. 9358/2005 e

SS.UU., n. 17289/2006), che nel caso in esame non sono state né allegare né dedotte dal

convenuto, rimasto contumace, su cui gravava il relativo onere.

L’ulteriore compendio probatorio dedotto in giudizio dal Pubblico Ministero a carico del

convenuto e costituito dagli atti dell’indagine penale, inoltre, appare idoneo a pervenire

all’affermazione della responsabilità anche in questa sede, emergendo un quadro indiziario

convergente a conferma delle attività e del ruolo concretamente svolto dal Canale, nonché

delle modalità con cui l’attività, incontestatamente illecita, veniva posta in essere dal

predetto, alle finalità dirette ed indirette cui era indirizzata.

Ritiene quindi il Collegio, per le considerazioni sin qui svolte e sulla base degli elementi di

prova emergenti dagli atti prodotti nell’odierno giudizio, che sia stato fornito dalla Procura

attrice adeguato supporto probatorio, sotto il profilo della condotta e dell’elemento

soggettivo.

**4.2.** Quanto alle poste di danno contestate al sig. Canale, il Collegio rileva che la Procura

attrice ha ritenuto che i comportamenti illeciti del predetto abbiano causato

all’Amministrazione di appartenenza un danno declinato nelle tre distinte fattispecie del

danno da disservizio, da tangente e all’immagine.

Quanto alla prima voce (danno da disservizio), prospettata con riferimento all'esercizio illecito e penalmente rilevante della pubblica funzione, con sviamento della funzione tipica amministrativa, non più diretta alla realizzazione dell'interesse pubblico (tutela della sicurezza stradale e della circolazione dei veicoli), bensì al soddisfacimento di (illeciti) interessi egoistici, ritiene il Collegio che non vi sia dubbio che le condotte illecite poste in essere dal convenuto, in relazione alle quali lo stesso ha scelto di non difendersi in questa sede, abbiano determinato uno sviamento della funzione tipica amministrativa a vantaggio dell'interesse di numerosi soggetti privati, a maggior ragione in considerazione del fatto che il convenuto fosse addetto alle revisioni dei veicoli.

Costui, infatti, è venuto meno agli obblighi di fedeltà, diligenza, correttezza e buona fede – che costituiscono il nucleo fondante degli obblighi del dipendente pubblico e che sono direttamente correlati al perseguimento dei fini di cui all'art. 97 Cost.- che, in relazione al ruolo e alla funzione rivestita, assumono particolare pregnanza.

La condotta in contestazione costituisce una radicale deviazione rispetto a tali doveri, all'esatto adempimento delle prestazioni ed alla legittima dinamica biunivoca del rapporto di lavoro (tant'è che il predetto è stato colpito dalla massima sanzione disciplinare), in difetto dei quali si determina la rottura del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che non trovano giustificazione le risorse utilizzate dall'Amministrazione per la retribuzione del dipendente infedele e inadempiente.

Non sembra, quindi, potersi mettere in dubbio la sussistenza del profilo di danno contestato, né la correttezza, per i motivi appena ricordati, del criterio di quantificazione applicato dalla Procura nel caso specifico (40% delle retribuzioni percepite nel periodo dell'illecito), stante l'asservimento della funzione, peraltro in misura reiterata e continuativa nel corso di un ampio periodo di tempo, al perseguimento di interessi privati,

con conseguimento di illecite utilità anche proprie.

In relazione a tale posta di danno, quindi, la domanda deve essere accolta e il convenuto

Canale condannato al risarcimento del danno nella misura indicata dal Pubblico Ministero.

**4.3.** Quanto al danno da tangente a lui addebitato, il Collegio preliminarmente osserva che

l'indebita ricezione di somme da parte del dipendente pubblico può rilevare solo allorché

la stessa si traduca in un maggior costo o in una minore entrata per l'Amministrazione (*ex*

*multis*, Sez. Lazio n. 56/2020) e, quindi, *"se la tangente consente di presumere l'esistenza di*

*un documento per l'erario, la stessa non è automatica fonte di danno né permette di*

*ritenere sottesi o impliciti tutti gli altri elementi costitutivi dell'addebito erariale. La prova*

*dell'effettivo pregiudizio recato alla P.A. (insieme a quella degli altri elementi costitutivi*

*della responsabilità amministrativa) deve essere puntualmente fornita dalla Procura"* (Sez.

Emilia Romagna, n. 142/2022).

Nel caso in esame il Pubblico Ministero ha qualificato il danno da tangente in relazione

all'attività *extra ordinem* che l'Amministrazione ha dovuto compiere al fine di verificare il

numero di documenti contraffatti e valutare l'entità del fenomeno, oltre che quella di

raccolta delle informazioni utili richieste nell'ambito dei procedimenti disciplinari e penale

a cui i convenuti sono stati sottoposti, ricorrendo al criterio equitativo per quantificarlo.

Non è stata, tuttavia, fornita prova alcuna di tale, maggiore, attività svolta

dall'Amministrazione (e che, in assenza delle condotte illecite dei dipendenti, non sarebbe

stata necessaria), né della stessa vi è traccia nella relazione (doc. 21 Procura) redatta dal

Direttore Generale del Ministero dei Trasporti in data 12 settembre 2016 e nella

motivazione dei provvedimenti disciplinari inflitti a carico dei convenuti (doc. 10, 11 e 12

Procura).

Se, dunque, sulla base delle allegazioni documentali agli atti è da ritenersi raggiunta la

	prova dell'avvenuta percezione <i>contra legem</i> di somme per il compimento di atti contrari	
	ai doveri d'ufficio al fine di agevolare taluni soggetti, tuttavia manca la prova dell'effettivo	
	pregiudizio, così come dedotto e qualificato dal Pubblico Ministero, subito	
	dall'Amministrazione in dipendenza delle illecite dazioni ricevute dai dipendenti medesimi.	
	La domanda, quindi, per questa voce di danno non può essere accolta.	
	<b>5.</b> Quanto alla richiesta risarcitoria concernente il danno all'immagine, risulta provato in	
	atti che la vicenda di cui i convenuti si sono resi protagonisti, conclusasi per tutti con la più	
	volte citata sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte, è stata oggetto,	
	come documentato dalla Procura (doc.11), di ampio risalto mediatico sia nella fase	
	preprocessuale che in quella processuale penale.	
	Il Pubblico Ministero, superando il criterio presuntivo del c.d <i>duplum</i> , sulla scorta	
	dell'obiettiva gravità del reato, della sistematica frequenza degli illeciti perpetrati frutto di	
	un'attività organizzata e rodata, del disvalore etico e sociale dei comportamenti emersi,	
	della rilevanza del bene "legalità" ed infine della ricaduta negativa sulla collettività in	
	termini di sicurezza delle condotte dedotte in giudizio, ha ritenuto di quantificare, ex art.	
	1226 c.c., il danno all'immagine –qualificato come diffuso discredito sociale nell'opinione	
	pubblica e senso di sfiducia nei confronti dell'Amministrazione- in euro 40.000,00	
	complessivi, suddividendo la somma in termini percentuali tra i convenuti in ragione	
	dell'apporto causale da ciascuno di essi avuto (50% Canale, 35% Timillero e 15% Salvatelli).	
	Le difese dei convenuti Timillero e Salvatelli hanno contestando l' <i>an</i> , ritenendo che alcun	
	discredito permanente sull'operato della Pubblica Amministrazione possa essersi originato	
	dalla diffusione mediatica della notizia, limitata a pochi articoli di stampa, per lo più aventi	
	ad oggetto le fasi iniziali della vicenda, conclusasi con una sentenza ex art. 444 c.p.p.,	
	senza, cioè, l'eco di un dibattito.	

La contestazione è stata estesa, in subordine, al *quantum* della pretesa attorea, non solo perché calcolato in violazione del criterio del novellato art. 1, comma sexies L.20/94, ma anche perché già oggetto di risarcimento, essendo le somme versate al fine di beneficiare dell'attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. da ritenersi comprensive di ogni profilo di danno.

Preliminarmente il Collegio, richiamato quanto già ampiamente illustrato sub n. 2, osserva che non può trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui tale voce di danno sarebbe già stata integralmente risarcita dai convenuti Timillero e Salvatelli con il pagamento, a titolo risarcitorio, di talune somme (rispettivamente euro 20.000 e euro 6.000) a seguito di accordo intervenuto con l'Avvocatura distrettuale dello Stato costituitasi parte civile nel processo penale.

Viene in rilievo, a tal proposito, il già richiamato, consolidato, orientamento della giurisprudenza contabile, che il Collegio condivide e da cui non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui *"la Procura regionale della Corte dei conti è la sola titolare dell'azione di responsabilità amministrativa, posta a tutela dell'interesse generale alla conservazione e alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici. Si tratta di un diritto per sua natura indisponibile del quale l'amministrazione non ha alcuna capacità di disporre, non potendo né promuovere la correlativa azione ovvero rinunciarvi, con la conseguenza che la transazione cui l'amministrazione sia addivenuta con il responsabile del danno non potrebbe in alcun modo essere opponibile al titolare della azione e conseguentemente privare il giudice contabile della potestà di conoscere dell'illecito e delle conseguenze dannose addebitate ad un soggetto sottoposto alla sua giurisdizione (sul punto, Corte conti, Sez. I appello, 27 gennaio 2015 n.80)"* (Sez. Veneto. n. 58/2017, in termini anche n. 45/2017, Sez. III App, n. 80/15 Sez. I App., n. 809/2012, n. 458 del 2008, n. 149 del 2007, n. 204 del 2007 e, recentemente, Sez. II App., n. 111/2020).

Ne consegue che l'avvenuto pagamento di somme all'Amministrazione a titolo risarcitorio - peraltro al dichiarato scopo di ottenere l'applicazione di una circostanza attenuante e, quindi, ridurre la gravità delle conseguenze delle proprie condotte- *"non impedisce al giudice contabile di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità erariale e sulla quantificazione del danno da risarcire (sez. I app., 29.4.2021 n. 156; sez. II app., 20.8.2019 n. 294). Solo qualora in giudizio fosse documentato l'intero pagamento si avrebbe la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire del Pubblico Ministero (Cass. SS.UU. 8927/14)" (Sez. Lombardia, n. 126/2023).*

Solo a margine, poi, si evidenzia che la stessa memoria di costituzione di parte civile dell'Avvocatura dello Stato (doc. 4 Salvatelli, doc. 5 Timillero) limita, senza ombra di dubbio, al danno non patrimoniale da "rottura del patto sociale" (derivante, cioè, dalla violazione degli obblighi derivanti e connessi all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione al fine di perseguire unicamente scopi propri e di lucro) l'ambito delle proprie richieste risarcitorie e al cui soddisfacimento sono state destinate le somme versate dagli imputati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale soggetto esponenziale dell'intero apparato amministrativo statale.

La circostanza trova inoltre conferma nella documentazione in atti ed in particolare nella nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del 21 marzo 2016 prodotta sub doc.12 dalla Procura, non oggetto di contestazione da parte dei convenuti, in cui da un lato, le somme versate vengono espressamente imputate al risarcimento del danno da rottura del patto sociale e, dall'altro, viene escluso che il danno così risarcito sia comprensivo del danno all'immagine: *"Con riferimento al danno all'immagine del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si provvederà ad inviare le sentenze riguardanti i dipendenti coinvolti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, cui è attribuito il compito di*

*quantificare e richiedere il danno all'immagine",* in conformità all'esclusività della titolarità

della relativa azione in capo al Pubblico Ministero erariale.

Ciò chiarito, ritiene il Collegio che, in punto di danno all'immagine, la Procura attrice ne

abbia adeguatamente documentato i presupposti: è, infatti, incontestata la sussistenza di

un rapporto di servizio (all'epoca dei fatti) tra i convenuti e l'Amministrazione danneggiata

(il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e l'esistenza di una sentenza, passata in

giudicato, che abbia accertato la rilevanza penale dei comportamenti illeciti attribuiti ai

convenuti.

Come è noto, il danno all'immagine si concretizza qualora un soggetto, legato

all'amministrazione da un rapporto di servizio, attui un comportamento criminoso e sfrutti

la posizione ricoperta non per il perseguimento di fini pubblici, ma per scopi utilitaristici e

personali, ingenerando così nei cittadini sfiducia nella correttezza dell'azione

amministrativa (Sez. Veneto, n. 66/2018) e mortificazione della professionalità di chi

adempie onestamente e correttamente i propri doveri di servizio.

Tale tipologia di danno, da collocarsi nella categoria del danno non patrimoniale ex art.

2059 c.c., consiste, quindi, nella diminuita reputazione dell'ente presso i consociati

conseguente alla lesione di diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla

Costituzione per la Pubblica Amministrazione (artt. 2 e 97 Cost., Sez. Veneto, n. 66/18) e si

pone in rapporto di consequenzialità e proporzionalità diretta con le condotte e le

concrete circostanze in cui sono state poste in essere.

Stante la difficoltà di quantificazione del pregiudizio, l'art. 1, comma 1 sexies, della legge n

20/94 ha introdotto un criterio presuntivo ("*salvo prova contraria*"), indicando il doppio

della somma illecitamente percepita o del vantaggio conseguito.

Si tratta, come è pacifico (e non contestato dalle difese), di una presunzione semplice e

perciò suscettibile di essere superata, anche prescindendo dalle conseguenze economiche di tale danno, *“che possono esserci o meno, (ma) non rilevano direttamente ai fini della risarcibilità del danno in quanto il danno consiste nella lesione: “di interessi c.d. “areddituali”, dotati di rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 2 Cost.” (sez. Liguria, 12.7.2022 n. 63 e giurisprudenza ivi citata) e non di diritti a contenuto patrimoniale”* (Sez. Lombardia n. 19/2023).

Ritiene il Collegio che il Pubblico Ministero abbia fornito elementi di prova tali da consentire il superamento di detta presunzione nel rispetto del principio di proporzionalità tra danno e risarcimento.

Viene in rilievo, a tal proposito, l’ estrema gravità delle condotte poste in essere dai convenuti, a prescindere dalla modesta entità delle somme di volta in volta illecitamente percepite: questi infatti sono venuti meno a fondanti doveri di servizio in un contesto estremamente delicato, nella piena consapevolezza della contrarietà del proprio comportamento a norme di legge, ponendo in essere sistematiche ed organizzate condotte finalizzate all’ottenimento di utilità di privati e proprie in conflitto con l’interesse alla tutela della pubblica sicurezza, tanto più odiose in quanto vertenti in un ambito, quello della sicurezza della circolazione stradale e della conseguente integrità degli utenti della strada particolarmente sentito dall’opinione pubblica nel contesto del progressivo aumento del numero di sinistri e della loro relativa gravità.

Si tratta di circostanze, tutte obiettivamente rilevabili dalla documentazione in atti, della cui idoneità ad arrecare il pregiudizio reputazionale non vi può essere dubbio, anche alla luce del ripetersi delle condotte, sì da potersi escludere la loro ascrivibilità ad occasionalità, evidenziandosi invece un sistematico, organizzato e distorto uso di funzioni istituzionali di particolare rilievo e delicatezza.

Dunque, considerato che *“l’intervenuta lesione dell’immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale”*( Sez. Veneto, 28/2017), ritiene il Collegio che l’immagine ed il prestigio della Pubblica amministrazione siano beni-valori coesenziali all’esercizio delle pubbliche funzioni, e, come osservato da SS.RR. n. 1/2011/QM, *“In definitiva, sulla scorta dei principi affermati nella sentenza della Terza Sezione centrale d’appello n. 143/2009 anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione intervenuta dopo la sentenza di queste Sezioni riunite n. 10/QM/2003 (cfr. SS.UU. Cassazione n. 26972 e n. 26975 dell’11 novembre 2008), e dei conformi orientamenti delle altre sezioni di appello sopra richiamati, deve ritenersi che il danno all’immagine della pubblica amministrazione (“non patrimoniale”), anche se inteso come “danno c.d. conseguenza”, è costituito “dalla lesione” all’immagine dell’ente, “conseguente” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento.”*

Del resto, la giurisprudenza prevalente di questa Corte (*ex multis*, recentemente, oltre alle note Sezioni Riunite nr. 10/2003/QM e nr. 1/QM/2011 e III App. 143/2009, III App. n. 568/17, I App. 28/19), dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, è da tempo pervenuta ad affermare *“che il danno all’immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l’Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all’Ente pubblico si attendono dall’apparato, viene spezzata da illecito comportamento dei suoi agenti. L’essenza ed il nucleo centrale di detto danno, di conseguenza, non si palesano solo*

*in stretta relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico*

*leso, in quanto la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua*

*intrinseca lesione, come sopra esposto, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio*

*dell'Ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo*

*l'apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice Civile, ovvero secondo il*

*parametro legale introdotto dalla Legge nr. 190 del 2012 qualora applicabile" (Sez.*

*Piemonte, n. 272/2019)*

*Ne consegue che "il danno in questione costituisce conseguenza della oggettiva gravità del*

*comportamento dell'agente pubblico costituente reato che determina, per tale ragione,*

*una perdita di prestigio per l'amministrazione di appartenenza del responsabile, mentre*

*l'eventuale grado di diffusione all'esterno dell'amministrazione del comportamento illecito,*

*attraverso ad es. gli organi di stampa, può essere l'effetto di circostanze estrinseche,*

*dipendenti da scelte altrui, non attenenti, di per sé, alla gravità del comportamento che ha*

*causato il danno di cui si discute" (Sez. I App. n. 28/19).*

Osserva, a tal proposito, il Collegio che le condotte dei convenuti come emergenti dagli atti

del procedimento penale, indipendentemente dalla limitatezza delle ipotesi per cui è

intervenuta sentenza ex art. 444 c.p.p., si connotano per la particolare riprovevolezza, alla

luce della fattispecie di reati commessi, del protrarsi nel tempo delle condotte e della loro

sistematicità, delle modalità con le quali sono state poste in essere, non solo, cioè,

abusando dei poteri e delle funzioni connessi alla qualità funzionari addetti ai controlli sulla

sicurezza dei mezzi in circolazione, ma anche talora con atteggiamenti in senso lato

intimidatori e approfittando di situazioni in cui il mancato rilascio delle certificazioni

relative ai mezzi avrebbe avuto importanti ricadute sull'attività economica delle vittime dei

reati.

Le considerazioni che precedono assumono rilievo non solo in relazione alla verifica della produzione causale del danno contestato, ma anche in ordine alla sua quantificazione che deve essere condotta *“con esclusivo riferimento alla dimensione della lesione (recte: perdita) dell’immagine, quale individuabile in base ai criteri sopra indicati, e non piuttosto con riferimento a somme specificamente spese per il ripristino dell’immagine pubblica e/o alle perdite reddituali conseguenti alla perdita dell’immagine stessa”* (III App.143/2009).

Superato per le ragioni anzidette il criterio del c.d. *duplum*, la quantificazione deve avvenire in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in applicazione dei criteri delineati, seppur in via esemplificativa, in particolare dalla nota pronuncia delle SSRR n. 10/2003/QM e, quindi, *“il rilievo e la delicatezza dell’attività svolta dall’amministrazione pubblica, la già ricordata posizione funzionale dell’autore dell’illecito, le negative ricadute socioeconomiche (il non poter più fare) sui componenti dell’amministrazione o sui soggetti da essa amministrati come quelle derivanti dalla presenza di sistema concussivo idoneo a scoraggiare l’attività imprenditoriale, la diffusione, la gravità e la ripetitività dei fenomeni di malamministrazione, la significativa rilevante compromissione dell’efficienza dell’apparato, la necessità di onerosi interventi correttivi, la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell’opinione pubblica per effetto del clamor fori e/o della risonanza data dai mezzi di informazione di massa (cfr. sez. Umbria, 4 marzo 1998, n. 252)”*, con la precisazione che *“il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione”*.

Nel caso in esame i convenuti, pur inquadrati in funzioni tecniche o meramente operative, con le condotte poste in essere (falsificazioni di patenti di guida e di certificazioni di revisione di veicoli commerciali), sono venuti meno a compiti, delicatissimi, ai quali l’ordinamento affida la tutela della sicurezza della circolazione dei veicoli e, in ultima analisi, la salvaguardia della vita degli utenti della strada, consentendo che mezzi

commerciali circolassero con impianti frenanti o di illuminazione inefficienti, emettendo un livello non consentito di emissioni inquinanti e, in definitiva, senza alcun controllo in merito alla loro funzionalità e al rispetto degli obblighi di manutenzione e approntamento dei presidi atti a prevenire guasti meccanici.

Non vi è alcun dubbio che l'integrità, credibilità, affidabilità dell'attività di controllo e revisione dei veicoli spettante agli uffici locali della Motorizzazione civile hanno subito, in ragione di comportamenti connotati da abuso, talora intimidazione e, comunque, spregio del rispetto della legge prima ancora che dei compiti di ufficio, un *vulnus* difficilmente colmabile, che mina alla base l'immagine di un'Amministrazione in cui, quotidianamente, i più svolgono il proprio compito con i dovuti impegno e onestà.

L'ampio spazio dedicato dalla stampa, anche a diffusione non strettamente locale, al caso fin dalle sue prime battute e, successivamente, alla sottoposizione dei funzionari alle misure cautelari prima e alle condanne, poi, ha ampliato in maniera significativa la dedotta lesione, ingenerando nei cittadini la sfiducia nei confronti delle istituzioni e nella necessità di un pedissequo rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada (che impongono rigorosi vincoli ed oneri in materia di efficienza dei veicoli).

Coerente a tali principi appare al Collegio, e perciò congrua, la quantificazione del danno all'immagine operata dalla Procura, in relazione alla quale non sono stati forniti al Giudicante elementi di valutazione tali da pervenire a conclusioni discordanti, neppure in ordine alla percentuale attribuita a ciascuno dei convenuti, alla luce del ruolo rivestito da ognuno nella complessiva vicenda relativa all'"Operazione Samarcanda" (cfr. atti dell'indagine, doc. 4 Procura).

**6.** Per le ragioni esposte sub 2 e 5, poi, non possono trovare accoglimento le domande, formulate in via subordinata dalle difese dei convenuti Timillero e Salvatelli, di riduzione

dell'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno tenendo conto delle somme già versate.

Il convenuto Salvatelli, infine, ha formulato anche istanza di riduzione della misura del danno in applicazione del potere riduttivo.

Osserva a tal proposito il Collegio che *“la riconosciuta sussistenza del dolo — come da costante giurisprudenza — non consente l'esercizio del potere riduttivo”* (Sez. I App. n. 24/20; Sez. I App. n. 370/2018; Sez. II App. n. 263/2017, n.522/2017; ex multis) *“poiché in fattispecie dolose l'esercizio del potere di riduzione, previsto dall'art. 83 del R.D. n. 2440/1923, è precluso dall'incompatibilità di tale misura, che ha una funzione perequativa del danno rispetto alla responsabilità, con la presenza di una violazione intenzionale e consapevole della norma”* (Sez. III App.n. 142/2019).

*“La sussistenza del profilo doloso dell'agire esclude, infatti, in nuce l'esercizio del potere riduttivo esercitabile dal Giudice contabile in ragione della presenza di particolari circostanze che - indipendentemente dalla natura soggettiva o oggettiva da cui sono connotate — possono concorrere ad attenuare la responsabilità del convenuto, e che non possono rilevare laddove l'agire in danno sia coscientemente voluto. Né, peraltro, sussiste alcun obbligo di motivazione ove il giudicante non ritenga di esercitare il potere riduttivo, obbligo sussistente solo quando il Collegio ritenga di fare uso di tale potere e rideterminare in melius per il convenuto l'importo del danno da risarcire”* (Sez. App. Sicilia n. 48/2022; nello stesso senso, anche Sez. I d'App. n. 370/2018; Sez. II d'App. n. 263/2017 e n.522/2017).

Né una riduzione del danno potrebbe, come invece richiesto dalla difesa del Salvatelli, riconnettersi a presunte utilità conseguite dall'Amministrazione, non certo configurabili nella vicenda sottoposta al Collegio, ma neppure indicate e dedotte dalla parte.

7. Le spese di giudizio vanno poste a carico dei convenuti soccombenti in solido tra loro ex art. 31, comma 1. c.g.c. e si liquidano come in dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31686** del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di **Michele Canale, Cristiano Timillero e Rocco Salvatelli**, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale,

**DICHIARA**

l'intervenuta prescrizione nei confronti dei convenuti Cristiano Timillero e Rocco Salvatelli del diritto al risarcimento del danno da tangente e del danno da disservizio;

**RESPINGE**

la domanda di condanna del convenuto Michele Canale al risarcimento del danno da tangente nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**CONDANNA**

1. **Canale Michele** al risarcimento in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della somma di euro 15.076,92 a titolo di danno da disservizio e di euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine per un importo complessivo di **euro 35.076,92**, comprensivo della rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo;

2. **Cristiano Timillero** al risarcimento in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della somma di **euro 14.000,00** a titolo di danno all'immagine comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo effettivo;

3. **Rocco Salvatelli** al risarcimento in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti della somma di **euro 6.000,00**, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.

**CONDANNA**

altresì i convenuti al pagamento delle spese di giustizia che liquida in euro 682,80.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così pronunciato in Venezia, all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2022.

**IL GIUDICE RELATORE**

**IL PRESIDENTE**

-Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 17/10/2023

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Stefano Mizgur